

INFORMAZIONI CIOFS E CNOS/SCUOLA

39/2020

A cura di d. Bruno Bordignon

765/20 Prime settimane di scuola sono state ad orario ridotto, quando il docente è tenuto al recupero dell'orario non effettuato

di Paolo Pizzo

Il docente che nelle prime settimane di scuola non effettua l'orario intero deve poi recuperare quelle ore? E' possibile recuperarle nel corso dell'anno scolastico, con supplenze, con altre attività? Analizziamo attentamente ciò che ci dice il Contratto e ciò che, in autonomia, possono fare le scuole

Il CCNL/2007, all'art. 28 comma 5, indica che *“Nell'ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l'attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell'infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d'istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali. Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti elementari, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni.”*

Prime settimane di lezione con orario ridotto

Durante la prima (o le prime) settimana di lezione la scuola può funzionare ad un orario ridotto (es. 4 ore al giorno) rispetto al normale orario settimanale scolastico annuale. La scelta dell'orario “ridotto” può essere deciso dal Consiglio di Istituto.

Stante all'orario settimanale stabilito dall'art. 28 di cui sopra, i docenti sono comunque tenuti a svolgere l'attività di insegnamento ad orario “completo” fin dal primo giorno di scuola.

Il dirigente scolastico è quindi tenuto ad organizzare il servizio della prima settimana (o comunque per il tempo in cui vige l'orario ridotto) in modo da far lavorare i docenti per tutto il loro orario settimanale previsto (es. 18 ore nella scuola secondaria).

Alcune precisazioni

Dal momento che non vi è possibilità di scambio tra attività di insegnamento e attività funzionali all'insegnamento, ai fini dell'eventuale recupero delle ore non svolte il docente non potrà essere utilizzato in ciò che non rientri nell'”attività d'insegnamento”, per non parlare di attività che sono al di fuori delle competenze del docente come la risistemazione della biblioteca o altre attività simili.

Ciò vuol dire che il docente, per la parte di orario rimanente a quello già effettuato, è tenuto ad effettuare eventuali supplenze o “interventi didattici ed educativi integrativi” di cui all'art. 28 già citato, e in ultimo rimanere a disposizione per eventuali supplenze.

Inoltre ricordiamo a dirigenti scolastici e RSU che il CCNL/2007 parla di “orario settimanale” del docente, non mensile o annuale.

Pertanto un eventuale recupero delle ore non prestate può avvenire solo in quella determinata settimana, non potendo quindi essere rimandato ad una o più settimane successive.

Se dunque nella prima settimana ad orario ridotto il docente non può recuperare le ore non svolte, rispetto all'orario “normale” di insegnamento settimanale, tale recupero si deve comunque ritenere risolto.

Stessa cosa dicasi per eventuali settimane successive, se permane l'orario ridotto.

Salvo ovviamente che la contrattazione d'istituto o il Collegio docenti non preveda diversamente (quindi non per decisione del Dirigente Scolastico)

<https://www.orizzontescuola.it/prime-settimane-di-scuola-sono-state-ad-orario-ridotto-quando-il-docente-e-tenuto-al-recupero-dellorario-non-effettuato/>